



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185

OGGETTO:

RICHIESTA AL GOVERNO ITALIANO DI SOTTOPORRE A REFERENDUM LA MODIFICA CIRCOSCRIZIONALE DELLA PROVINCIA.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **17:30**.

Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la giunta comunale composta:

| | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| COSTA GIUSEPPE | SINDACO | P |
| MARTINELLO MAURIZIO | VICE SINDACO | P |
| BARICHELLO JODY | ASSESSORE | P |
| TONAZZO STEFANO | ASSESSORE | P |
| TOUBAI BABAZADEH STEFANO | ASSESSORE | A |
| SELMIN MARCO | ASSESSORE | P |
| CORSO MICHELE | ASSESSORE | P |

Il Sig. **COSTA GIUSEPPE** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta **CARRARO PAOLA** nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to **COSTA GIUSEPPE**

IL SEGRETARIO
F.to **CARRARO PAOLA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 593 di reg. pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi da oggi, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009

Addi, 28 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **CARRARO PAOLA**

La presente copia è conforme all'originale.

Addi 28 NOV. 2012

L'incaricato

Paola Carraro



ESECUTIVA IL

9 DIC. 2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione pubblicata nelle forme di legge E' **DIVENUTA ESECUTIVA** a sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **CARRARO PAOLA**

OGGETTO: RICHIESTA AL GOVERNO ITALIANO DI SOTTOPORRE A REFERENDUM LA MODIFICA CIRCOSCRIZIONALE DELLA PROVINCIA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 114 della Costituzione "*La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*" che qualifica anche il comune come ente autonomo della Repubblica;
- lo statuto della Regione Veneto (approvato il 17 aprile 2012), che al comma 1 dell'art. 27 stabilisce che "*Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale*" e tuttavia al comma 4 stabilisce che "*Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali*", per tanto vincolando al referendum in determinate fattispecie;
- l'art. 133 della Costituzione italiana "*Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione*", che prevede il comune come ente promotore nella materia provinciale;
- l'art. 117 c.6 della Costituzione "*La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", che esclude la materia del mutamento delle circoscrizioni provinciali dalla sfera di competenza del governo centrale;
- l'art. 117 c. 3 della Cost. "*Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] governo del territorio [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*", che semmai attribuisce competenza alla regione e non al governo centrale.
- l'art. 4 della "Carta Europea per le autonomie locali" del Consiglio d'Europa che al punto 5 afferma che "*In caso di delega dei poteri da parte di un'autorità centrale o regionale, le collettività locali devono fruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali*" e al punto 6 "*Le collettività locali dovranno essere consultate, per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente*"; mentre l'art. 5 stabilisce che "*Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività interessate, dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge*".

CONSIDERATO:

che l'art. 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.95/2012) impone la riorganizzazione delle province ed il mutamento di circoscrizione provinciale dei comuni attraverso l'accorpamento e la soppressione di province, la ridefinizione delle funzioni di comuni e province su vasta area, l'istituzione delle Città metropolitane con assorbimento di funzioni provinciali e comunali, realizzando una complessiva modifica delle competenze e delle circoscrizioni attribuiti agli enti locali, tuttavia senza che tale processo di mutamento sia stato iniziato dai comuni, titolari della competenza, o dagli stessi enti provinciali interessati, e senza che sia avvenuta la necessaria consultazione referendaria delle popolazioni imposto dalle leggi (referendum comunali e/o provinciale che in quanto consentiti e previsti dalle leggi deve essere svolto, non solo in quelle province e comuni che debbono essere sopresse, ma anche consultando la popolazione degli enti che dovrebbero accorparsi ad altre circoscrizioni), né in tempo utile per poter consultare le popolazioni;

RICHIEDE:

che in adempimento degli obblighi costituzionali ed internazionali il Governo italiano considerino la necessità legale di sottoporre a referendum le popolazioni dei territori interessati dall'art. 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.95/2012) e il diritto, dovere, degli enti locali di relazionarsi alle proprie comunità in *“tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente”*.

Pertanto si ritiene che l'art. 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135 in tema di accorpamento delle province, in quanto invade la sfera delle competenze e dell'autonomia attribuite al comune dalla costituzione e dalle leggi, costituisca una violazione da parte del governo centrale del principio di autonomia degli enti locali, e della loro sfera di attribuzioni e autonomie protetta dalla “Carta Europea per le autonomie locali” di fronte Consiglio d'Europa, la quale per altro fa parte dell'ordinamento in base all'art. 10 della Costituzione.

L'intervento del governo riduce gravemente gli spazi democratici protetti dalla “Carta Europea per le autonomie locali” ed inoltre non garantisce quanto previsto dall'art. 9.1 della stessa che riconosce che *“Le collettività locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze”*, come per altro per l'articolo 119 ultimo comma Cost. per il quale *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio ... Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento”*, principi che rendono necessario che il governo attribuisca ai comuni i necessari fondi per lo svolgimento del referendum consultivo sulla modifica circoscrizionale della provincia.

La Giunta comunale di Limena (PD) invita il Governo italiano, la Provincia di Padova e la Regione Veneto, al rispetto ed una maggiore collaborazione, affinché i suddetti articoli di legge e di Costituzione che impongono di convocare i cittadini, attraverso un referendum, vengano rispettati. Si ravvisa che qualora le suddette amministrazioni non vi provvedessero, si potrebbe ricorrere agli organi previsti quali la Corte Costituzionale e il Consiglio d'Europa.

Mero atto indirizzo politico proposto dall'Ass. Corso -senza parere ai sensi art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Limena, 13.11.2012

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione ritenuta meritevole di approvazione con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare e fare propria la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.